Modalità di compilazione e trasmissione

delle comunicazioni al

Registro Elettronico degli Indirizzi

Versione 2

# GENERALITA’

Il presente documento descrive le modalità di compilazione e di trasmissione delle comunicazioni al Registro Elettronico degli Indirizzi.

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nell’Allegato1 e nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Per l’invio della comunicazione all’Anagrafe tributaria è obbligatoria l’esecuzione preventiva del controllo finalizzato alla verifica formale dei dati. A tal fine è necessario installare il software “Controllo comunicazioni REI” utilizzando DesktopTelematico e procedere al controllo con l’applicazione Entratel o Fisconline dello stesso DesktopTelematico.

# CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA COMUNICAZIONE

* 1. **STRUTTURA DELLA COMUNICAZIONE**

Ciascuna comunicazione si compone di un file in formato ASCII standard, contenente solo i caratteri ASCII da quello corrispondente al codice esadecimale 20 (decimale 32) a quello corrispondente al codice esadecimale 60 (decimale 96), oltre ai caratteri esadecimali 0D (Carriage return) e 0A (Line Feed) “non stampabili”. Sostanzialmente, sono ammessi solo caratteri alfabetici maiuscoli e la maggior parte dei caratteri di punteggiatura e caratteri speciali. Ogni record è lungo 1798 caratteri stampabili, seguiti dai 2 caratteri di Carriage Return e Line Feed, fino a raggiungere la lunghezza di 1800 caratteri.

I record contenuti nella comunicazione sono costituiti unicamente da campi posizionali, la cui collocazione all’interno del record è fissa. Il contenuto informativo, l’obbligatorietà di compilazione, gli eventuali valori ammessi, la posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nel tracciato record dell’Allegato 1.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tipo record”

che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento all’interno della fornitura

stessa.

I record previsti per la fornitura sono:

* *Record di tipo “0”:* È il record di testa della fornitura. È il primo record del file e contiene i dati necessari ad individuare la fornitura, il soggetto obbligato o, in caso di struttura accentrata, la struttura accentrata. Inoltre è indicato il tipo di comunicazione che si sta inviando, che può essere:
* Cancellazione dal/dai Registri
* Prima iscrizione
* Variazione di dati già comunicati
* Reiscrizione al/ai Registri per riacquisizione dei requisiti (utilizzabile esclusivamente da Holding che hanno già inviato la comunicazione di cancellazione al REI precedentemente)

Se il file è trasmesso da un intermediario telematico, deve essere riempita anche l'apposita sezione. Se il soggetto che comunica i dati è una struttura accentrata, non può avvalersi di un intermediario telematico per la trasmissione della comunicazione.

* *Record di tipo 1*: contiene le informazioni relative
* al soggetto responsabile dell'adempimento per conto del soggetto obbligato o della struttura accentrata
* all’indirizzo di PEC da comunicare al REI, in caso di prima iscrizione, di reiscrizione per riacquisizione dei requisiti o di variazione di dati già comunicati
* all’indirizzo di PEC già comunicato al REI, in caso di variazione o di cancellazione dai registri
* agli adempimenti cui si riferiscono i dati (Indagini finanziarie, Monitoraggio fiscale, FATCA/CRS)

In caso di prima iscrizione o di reiscrizione per riacquisizione dei requisiti, per ogni adempimento è possibile comunicare un unico indirizzo di PEC e un unico Responsabile, compilando così un solo record di tipo 1.

In ogni caso, la comunicazione dovrà contenere

* un record 1 per ciascuna coppia differente di “indirizzo di PEC da comunicare al REI” – “Responsabile dell’adempimento”, di prima iscrizione, di reiscrizione per riacquisizione dei requisiti
* un record 1 per ciascuna coppia differente di “indirizzo di PEC già comunicato al REI” – “Responsabile dell’adempimento”, nel caso di Cancellazione.
* Un record 1 per ciascuna tripla differente di “indirizzo di PEC da comunicare al REI” - “indirizzo di PEC già comunicato al REI” – “Responsabile dell’adempimento” in caso di variazione di dati già comunicati

Gli adempimenti cui si riferiscono i dati dovranno essere esplicitati all’interno dello stesso record, compilando gli opportuni campi.

* *Record di tipo 2:* contiene le informazioni relative al soggetto obbligato per il quale si sta inviando la comunicazione della PEC per l’iscrizione/variazione dei dati/cancellazione al/ai REI. In caso di comunicazione di cancellazione, devono essere indicati i motivi di cancellazione, tra quelli elencati, e gli altri dati relativi alla cancellazione.

È possibile inserire nella comunicazione più record di tipo 2 unicamente nel caso in cui i soggetti obbligati si avvalgano di una stessa struttura accentrata per l’assolvimento dell’obbligo.

Per tutti i soggetti obbligati indicati nei record 2 saranno apportate le operazioni richieste per tutti gli adempimenti indicati nei record 1 precedenti.

* *Record di tipo “9”:* È il record di coda della fornitura. È l’ultimo record del file e contiene il numero dei record di tipo 1 e di tipo 2 inserti nella comunicazione.

Il record di tipo 9 deve essere l’ultimo della comunicazione.

* 1. **LA SEQUENZA DEI RECORD**

La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

* presenza obbligatoria di un solo record di tipo “0”, posizionato come primo record della fornitura;
* presenza obbligatoria di almeno un record di tipo 1; un record di tipo 1 può seguire esclusivamente un record di tipo 0 o un altro record di tipo 1.
* presenza obbligatoria di almeno un record di tipo 2; un record di tipo 2 può seguire esclusivamente un record di tipo 1 o un altro record di tipo 2
* presenza obbligatoria di un solo record di tipo “9”, posizionato come ultimo record della fornitura.
  1. **LA STRUTTURA DEI DATI**

Il tracciato record presente nell’allegato 1 descrive la struttura dei dati. Per ciascun campo è indicato:

* Il numero progressivo
* La posizione iniziale all’interno del record
* La posizione finale
* Lunghezza del campo
* Il contenuto informativo
* Il tipo di dato
* I valori ammessi per quel campo, laddove elencabili o descrivibili
* L’obbligatorietà o meno di compilazione del campo, anche in relazione alla compilazione di altri campi nello stesso record.

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che

segue.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo Dato** | **Descrizione** | **Formattazione** | **Esempio di allineamento** |
| AN | Campo alfanumerico | Spazio | ‘STRINGA ‘ |
| NU | Campo numerico positivo | Zero | ‘ 12345’ o ‘00000012345’ |
| CF | Codice fiscale  (16 caratteri)  Codice fiscale numerico  (11 caratteri) | Spazio | ‘RSSGNN60R30H501U‘  ‘12312312312 ‘ |
| DT | Data (formato GGMMAAAA) | Spazio o tutti zeri | ‘31122011’ |
| PR | Sigla automobilistica delle  province italiane ed il valore “EE” per gli esteri. | Spazio | ‘RM’ |

N.B. I campi numerici o di tipo “Data” presenti all’interno di sezioni del tracciato appositamente descritte, devono essere impostati a spazi, contrariamente a quanto indicato nel tipo di dato, laddove tutta la sezione non deve essere compilata.

# MODALITA’ DI COMPILAZIONE

La comunicazione può essere di quattro tipologie:

* Cancellazione dal/dai Registri

per comunicare la cancellazione dai registri del/dei soggetti per uno dei seguenti motivi:

* Cessazione con confluenza dell'attività finanziaria in un solo operatore finanziario
* Perdita dei requisiti soggettivi
* Cessazione senza confluenza in altro soggetto
* Cessazione con confluenza in altro soggetto non operatore finanziario
* Cessazione con confluenza dell'attività finanziaria in più operatori finanziari

Per questo tipo di comunicazione è necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata già comunicato al REI per l’adempimento/gli adempimenti.

* Prima iscrizione

da utilizzare per assolvere all’obbligo di comunicazione per la prima volta

* Variazione di dati già comunicati, per variare dati di una comunicazione già inviata precedentemente per il/i soggetto/i obbligati presenti nel file

Per questo tipo di comunicazione è necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata già comunicato al REI per l’adempimento/gli adempimenti.

* Reiscrizione al/ai Registri per riacquisizione dei requisiti (può essere inviata esclusivamente da operatori di tipo Holding, codice operatore = 05 o 29, e deve essere successiva ad una cancellazione)

Ogni comunicazione può contenere i dati per la registrazione o la variazione o la cancellazione ad uno o più registri.

Se in fase di prima iscrizione si vuole indicare un’unica PEC per più di un REI, basterà indicare in un unico record di tipo 1 tutti gli adempimenti per i quali questa è valida, a condizione che il responsabile sia anch’esso unico per tutti gli adempimenti.

Nel caso in cui una struttura accentrata si occupi della comunicazione per conto di altri soggetti, la comunicazione può contenere più record di tipo 2 (Soggetti obbligati). Per l’adempimento FATCA/CRS il soggetto obbligato non può tuttavia avvalersi di una struttura accentrata. Tutti i soggetti indicati nei record di tipo 2 saranno iscritti, o ne saranno variati i dati, o saranno cancellati (a seconda del tipo di comunicazione) da tutti i REI indicati nei record 1 precedenti, con le PEC indicate in ognuno dei record di tipo 1.

Una struttura accentrata non potrà avvalersi di un intermediario telematico per l’invio della comunicazione.

# CONTROLLO FORMALE E PREDISPOSIZIONE DEI FILE PER L’INVIO

Il file compilato deve essere sottoposto al controllo formale utilizzando il software “Controllo comunicazioni REI” scaricabile dalla piattaforma Desktop Telematico e utilizzabile con l’applicazione Entratel o Fisconline del Desktop Telematico.

Tale programma effettuerà i controlli di corrispondenza alle specifiche tecniche dei dati presenti nel file.

In questa fase sarà controllata anche la correttezza formale dei codici fiscali presenti nella comunicazione. Il controllo di esistenza in Anagrafe tributaria è demandato alla fase successiva, di accoglienza della comunicazione e produzione della ricevuta.

Al termine del controllo sarà prodotto un file di diagnostico contenente l’esito della elaborazione e gli eventuali errori riscontrati. Per ciascun errore saranno forniti la descrizione e gli elementi utili alla sua individuazione all’interno del file.

In caso di esito positivo il file controllato può essere autenticato e inviato telematicamente o dal soggetto obbligato o dalla struttura accentrata indicata al campo 4 del record di testa del tracciato record o dall’intermediario telematico (di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) indicato nel campo 14 del record di testa del tracciato record.

# CONTROLLI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA E RICEVUTA TELEMATICA

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline.

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

1. la data e l’ora di ricezione del file;
2. l’identificativo del file attribuito dall’utente;
3. il protocollo attribuito al file;
4. il responsabile della trasmissione
5. il soggetto obbligato tenuto alla comunicazione o la struttura accentrata
6. dati riassuntivi del contenuto della comunicazione

Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per errori riscontrati all’interno della comunicazione. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.

Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la comunicazione degli esiti in via telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione del file:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al paragrafo 4;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;

e) file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.

Lo scarto per errori riscontrati all’interno della comunicazione viene comunicato mediante una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l’ora di ricezione del file;

b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il motivo dello scarto.

I motivi principali di scarto sono:

* versione del software di controllo client non aggiornata
* assenza in AT o non validità di almeno uno dei codici fiscali presenti nella comunicazione.
* indirizzo di posta elettronica certificata già comunicato al REI per l’adempimento/gli adempimenti” non coincidente con quello registrato al REI
* tipo di comunicazione “Reiscrizione per riacquisizione dei requisiti” inviata da operatore finanziario che non risulta precedentemente cancellato dal REI

Ricevute con esito positivo potranno contenere comunque delle segnalazioni per l’utente.

L’esito positivo della ricevuta attesta esclusivamente il fatto che il file è stato accolto e ha superato i controlli precedenti.

La registrazione al REI o la variazione dei dati avviene entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della ricevuta di accoglimento del file, salvo ulteriori incongruenze rilevate in sede di verifica dei dati con quanto già precedentemente comunicato o per ulteriori incongruenze tra la tipologia di operatore finanziario indicato e quanto risultante all’Anagrafe tributaria.

Eventuali invii di comunicazioni all’Archivio dei Rapporti o a FATCA/CRS effettuati prima della registrazione effettiva al REI (e comunque prima del giorno successivo alla comunicazione della PEC al REI) potranno rilevare l’assenza della registrazione ed essere di conseguenza scartati.

La cancellazione dai registri è sempre soggetta al controllo da parte dell’ufficio competente.

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.